DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1977

relativa alla chiusura dei conti presentati dal Regno del Belgio per le spese dell'esercizio 1974 sostenute per gli aiuti alimentari in cereali e latte scremato in polvere acquistato sul mercato

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(77/756/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1703/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/69 per quanto concerne il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1967 e fissa le norme riguardanti il finanziamento comunitario delle spese derivanti dall'esecuzione della convenzione relativa agli aiuti alimentari del 1971 ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2721/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare ([2]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato del FEAOG ;

considerando che, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 522/73 della Commissione, del 14 febbraio 1973, relativo a modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1703/72 ([3]), e all'articolo 5, paragrafo 2, del succitato regolamento (CEE) n. 2721/72, il Regno del Belgio ha trasmesso alla Commissione i documenti giustificativi necessari alla chiusura dei conti ;

considerando che, secondo le norme applicabili, soltanto il valore del prodotto, nonché le spese di trasporto e di distribuzione possono formare oggetto di finanziamento ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1703/72 e degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2721/72 ; che dalle verifiche effettuate risulta che una parte delle spese dichiarate pari a 4 667 337 FB, ossia 93 346,74 UC, non risponde a questa nozione e non può pertanto essere finanziata ; che lo Stato membro interessato è stato informato di questa detrazione ed ha potuto rendere nota la sua posizione al riguardo ;

considerando che nella presente fase occorre finanziare un'azione con riserva di un esame complementare relativo alla prova dell'arrivo a destinazione della merce,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I conti dei servizi e organismi autorizzati del Regno del Belgio al pagamento delle spese per l'esercizio 1974 relative agli aiuti alimentari in cereali e in latte scremato in polvere acquistato sul mercato sono chiusi come indicato in allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

([1]) GU n. L 180 dell'8. 8. 1972, pag. 1.
([2]) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 28.
([3]) GU n. L 50 del 23. 2. 1973, pag. 33.

ALLEGATO

Chiusura dei conti dei servizi ed organismi autorizzati dal Belgio a pagare le spese risultanti dalle azioni d'aiuto alimentare in cereali e in latte scremato in polvere acquistato sul mercato

1. Disponibilità dopo chiusura dei conti dell'esercizio 1973	55 658 374 FB, pari a	1 113 167,48 UC
2. Anticipi decisi per l'esercizio 1974 per le azioni d'aiuto alimentare	630 000 000 FB, pari a	12 600 000 UC
3. Totale a copertura delle spese dell'esercizio 1974	685 658 374 FB, pari a	13 713 167,48 UC
4. Spese effettuate in conto esercizio 1974 e riconosciute a carico del capitolo 92 — « Spese d'aiuto alimentare » — del bilancio generale delle Comunità europee	668 935 295 FB, pari a	13 378 705,90 UC
5. Disponibilità dopo chiusura dei conti dell'esercizio 1974	16 723 079 FB, pari a	334 461,58 UC

6. Per quanto riguarda l'azione di aiuto a favore del Rwanda in applicazione del regolamento (CEE) n. 2653/74 della Commissione, del 18 ottobre 1974, il finanziamento di 7 714 000 FB, pari a 154 280 UC, è effettuato nella presente fase con riserva di un esame complementare relativo alla prova dell'arrivo a destinazione della merce.